

COVID-19

Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le novità in materia di incentivi per le imprese

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

L’articolo 55 del Decreto-Legge ha modificato l’art. 44-*bis* del Decreto 34/2019, introducendo la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate.

CHI

Tutte le società con eccezione di quelle per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (articolo 17 del Decreto Legislativo n. 180/2015), ovvero lo stato di insolvenza (articolo 5 del Regio Decreto n. 267/1942, o articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019).

COSA

Una società che ceda a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto) potrà trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- ◆ perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (ai sensi dell’articolo 84 del TUIR);
- ◆ importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE - di cui all’articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - non ancora dedotto, né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione (Eccedenze ACE residue).

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i predetti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di Euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 C.C. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La disposizione non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1073, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'articolo 64 del Decreto-Legge ha introdotto un credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

CHI

Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

COSA

Riconoscimento per il periodo di imposta 2020 di un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

L'articolo 65 del Decreto-Legge ha introdotto un credito di imposta per le attività commerciali sospese al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CHI

Soggetti esercenti attività di impresa.

COSA

Riconoscimento per l'anno 2020 di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito di imposta non si applica alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (che possono rimanere aperte) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

FOCUS

Elenco attività a cui non si applica il credito d'imposta

Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- ◆ Ipermercati
- ◆ Supermercati
- ◆ Discount di alimentari
- ◆ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ◆ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ◆ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ◆ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- ◆ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ◆ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- ◆ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- ◆ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ◆ Farmacie
- ◆ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ◆ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- ◆ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- ◆ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ◆ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- ◆ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020

SERVIZI PER LA PERSONA

- ◆ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- ◆ Attività delle lavanderie industriali
- ◆ Altre lavanderie, tintorie
- ◆ Servizi di pompe funebri e attività connesse

MISURE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

L'articolo 78 del Decreto-Legge ha introdotto misure di favore per il settore agricolo e della pesca e dell'acquacoltura.

CHI

Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

COSA

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2020:

- ◆ per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
- ◆ per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle sopra citate imprese;
- ◆ per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Con uno o più Decreti del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO

L'articolo 79 ha introdotto misure urgenti a supporto per il trasporto aereo.

CHI

Imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC.

COSA

In conseguenza dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di emanazione del Decreto, esercitano oneri di servizio pubblico sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.

Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabilite le relative disposizioni di attuazione.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, Paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA

L'articolo 98 ha introdotto misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa (c.d. "bonus pubblicità", di cui all'articolo 57-*bis* del Decreto-Legge n. 50/2017)

CHI

Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (articolo 57-*bis*, comma 1, Decreto-Legge n. 50/2017).

COSA

Limitatamente al 2020, il credito di imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabiliti e, in ogni caso, nei limiti dei Regolamenti UE.

Si applicano, per i profili non derogati, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018, n. 90.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica che deve essere presentata per accedere al credito di imposta e presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

NOTA BENE

È stato rimodulato il credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici:

- ◆ 2.000 Euro per l'anno 2019 e
 - ◆ 4.000 Euro per l'anno 2020
- (articolo 1, comma 806, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE

L'articolo 72 del Decreto-Legge istituisce un fondo denominato "Fondo per la promozione integrata" (con una dotazione iniziale di 150 milioni di Euro per l'anno 2020).

Il "Fondo per la promozione integrata" è volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- ◆ realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- ◆ potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- ◆ cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre Amministrazioni Pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2000, n. 165), mediante la stipula di apposite convenzioni;
- ◆ concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n. 251, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato Agevolazioni - di cui all'articolo 1, comma 270, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di Aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com